

**IN BREVE n. 032-2020**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

**GOVERNO - COVID-19: PUBBLICATO IL DECRETO AGOSTO** da DplMo –  
fonte: Gazzetta Ufficiale

E' stato pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 30 della Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, il [Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020](#) con misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

Il Decreto entra in vigore il 15 agosto 2020.

**LEGGI IN**

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20G00122/sg>

[Tutte le disposizioni emanate per l'emergenza Coronavirus](#)

 **CTRL + clic**

**ANTICIPO DEL TFS, SIGLATO L'ACCORDO QUADRO PER IL PRESTITO SINO A 45 MILA EURO** da PensioniOggi di venerdì 14 agosto 2020 a cura di Alessandra Adone

<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/anticipo-del-tfs-siglato-l-accordo-quadro-per-il-prestito-sino-a-45-mila-euro-098908900>

*Firmato l'accordo quadro tra ABI e Ministeri competenti per l'anticipo del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici.*

E' stato, infatti, firmato nella giornata del 7 Agosto l'accordo Quadro che regola le condizioni economiche per l'anticipo ai dipendenti pubblici in attuazione dell'art. 23, del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e dall'art. 15 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2020, n. 51.

Poche settimane fa era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM attuativo

(<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/15/20G00069/sg>)

All'Accordo Quadro sono inoltre allegati:

- il modello della domanda di Anticipo TFS/TFR,
- lo schema della proposta contrattuale,
- i modelli di adesione e di recesso da parte delle banche e degli intermediari finanziari;

- il facsimile dell'autocertificazione dello stato di famiglia del richiedente l'Anticipo TFS/TFR.

### **L'Anticipo del TFS/TFR**

In virtù di questa importante novità i dipendenti pubblici potranno ottenere un anticipo del TFS/TFR dopo il pensionamento senza attendere anni per la liquidazione del trattamento come previsto dalla disciplina previgente.

A seguito di questo accordo stipulato in base al DL n. 4 / 2019, la banca convenzionata con l'Inps potrà concedere fino a un massimo di 45 mila euro di anticipo sul TFS/TFR maturato spettante al lavoratore al momento del pensionamento.

L'anticipo potrà essere ottenuto su richiesta dell'interessato che dovrà presentare domanda all'Inps o all'ente previdenziale di appartenenza.

Nella domanda dovrà essere indicato anche il proprio IBAN sul cui conto corrente sarà, poi, accreditato l'importo richiesto e finanziato a seguito dell'accoglimento della stessa.

L'INPS nei successivi 90 giorni rilascerà, in presenza dei requisiti richiesti, la certificazione con l'indicazione dell'ammontare complessivo della prestazione spettante.

**Ma perché questa discriminazione rispetto al lavoratore del settore privato che al massimo nel giro di 2 mesi (secondo il proprio contratto di lavoro, se non specificato il lavoratore ha diritto all'immediato pagamento) riceve tutto il Tfr dovutogli? Sì, anche i pubblici dipendenti che sono stati assunti dopo il 1 gennaio 2000 che tra l'altro con un giro strano di parole pagano una parte dei versamenti per il Tfr (invece nel settore privato sono tutti a carico del datore di lavoro!), sottostanno alle dilazioni dei pagamenti che possono arrivare anche a 5 anni dalla data della cessazione!**

#### **Dilazioni secondo l'entità:**

**i dipendenti che hanno terminato il servizio e hanno maturato i requisiti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2014, il pagamento del TFR è corrisposto come segue (articolo 1, comma 484, legge 27 dicembre 2013, n. 147):**

- in unica soluzione, se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
- in due rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all'importo residuo);
- in tre rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In questo caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari all'importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.

#### **Dilazioni secondo il motivo di cessazione:**

- 105 giorni per inabilità o decesso;
- non prima di 180 giorni e non oltre 270 giorni dalla cessazione aumentati di ulteriori 6 mesi per la legge di stabilità 2014 per limiti di età o di servizio;

- non prima di 24 mesi e non oltre 27 mesi dalla cessazione per destituzione, dimissioni prima dei limiti di anzianità o servizio, altre cause di decadenza.

NB - Il diritto al TFR si prescrive sia per gli iscritti sia per i loro superstiti dopo cinque anni dal momento in cui è sorto. Si può interrompere la prescrizione con idoneo atto interruttivo.

Purtroppo la Corte Costituzione (sentenza 159/2019) alle obiezioni del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, sollevate circa la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, nella parte in cui la norma disponeva il **pagamento differito e rateale dei trattamenti di fine servizio spettanti ai dipendenti pubblici**, ritenendo che

- per i 'soli dipendenti in rapporto di pubblico impiego', senza alcuna giustificazione apprezzabile, si dilatassero i tempi di erogazione del TFR, con evidente disparità di trattamento rispetto ai lavoratori privati;
- il pagamento in ritardo dei TFR, che costituiscono retribuzione differita, si ponesse in contrasto anche con il principio di proporzionalità della retribuzione (art. 36 Cost.);
- l'esigenza di contenimento della spesa pubblica dovesse giustificare un intervento temporaneo e legato a una situazione di 'emergenza contabile', e non già una misura definitiva, che, in mancanza di ogni meccanismo compensativo, "determina una perdita patrimoniale certa".

dopo aver delineato i tratti salienti della disciplina riguardante la liquidazione dei trattamenti di fine servizio ed essersi soffermata sulla peculiarità del regime applicabile in tale materia al settore pubblico, in considerazione della preminente esigenza di ordinata e trasparente programmazione nell'impiego delle limitate risorse disponibili, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità sollevate: ***il regime di pagamento differito, analizzato nel peculiare contesto di riferimento, nelle finalità e nell'insieme delle previsioni che caratterizzano la relativa disciplina, non risultava complessivamente sperequato.***

**ALLEGATI A PARTE - CORTE COST. Sent. n. 159 del 17.04.2010 dep. il 25.06.2020 (documento 197)**

## **NUMISMATICA ZECCA ITALIANA - NUOVO CONIO**

- 5€ Ag fdc OLIVETTI (Colore Verde) al prezzo di € 58.00
- 5€ Ag fdc OLIVETTI (Colore Bianco) al prezzo di € 60.00
- 5€ Ag fdc OLIVETTI (Colore Rosso) al prezzo di € 58.00
- Trittico 5€ Ag fdc OLIVETTI al prezzo di € 168.00
- 2€ Proof MONTESSORI al prezzo di € 32.00

## **ENPAM - DICHIARAZIONE QUOTA B ENTRO IL 30 SETTEMBRE** da News Letter OMCeOMI n.50/2020

Disponibile nell'area riservata del sito ENPAM il "Modello D 2020" per la dichiarazione dei redditi professionali: il termine è fissato al 30 settembre.

Stessa scadenza per richiedere l'addebito diretto dei contributi sul conto corrente, nel caso non si sia già attivato il servizio, e scegliere come personalizzare il piano di pagamento.

Solo con la domiciliazione infatti si può decidere di versare la Quota B a rate.

Da quest'anno il Modello D personalizzato sarà presente solo online e non verrà spedito per posta agli iscritti non registrati all'area riservata.

E' comunque possibile inviare la dichiarazione cartacea, scaricando dal sito il Modello D generico e compilandolo in tutte le sue parti.

Per i dipendenti che svolgono attività privata in regime intramoenia sarà più facile individuare l'importo da indicare nel Modello D a partire dalla dichiarazione dei redditi: l'Agenzia delle Entrate ha reso espliciti i codici per identificare il reddito da intramoenia in sezioni specifiche all'interno dei vari modelli (Cu, 730, Redditi persone fisiche).

Le istruzioni sono pubblicate nel sito Enpam:

<https://www.enpam.it/comefareper/dichiarare-il-reddito-da-libera-professione/modellod/>

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - REDDITI CONDOMINIALI** da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

### **Domanda**

Nel 2019 il condominio in cui abito ha incassato delle somme per aver dato in concessione l'utilizzo di un'area condominiale (spazio per affissione cartelli pubblicitari). È corretto che ogni condomino dichiari la propria quota in base ai millesimi di proprietà? E in quale campo del modello 730 vanno riportate queste somme?

### **Risponde Paolo Calderone**

Sì, ogni condomino deve dichiarare la propria quota in proporzione ai millesimi di proprietà. Poiché i corrispettivi incassati, per aver il condominio concesso l'utilizzo da parte di terzi di aree condominiali, si qualificano come "redditi diversi" ([articolo 67 del Tuir](#)) e tassabili in capo ai singoli condòmini, ciascuno di essi deve riportare la somma incassata nel rigo D5 del quadro D del modello 730/2020 (*Redditi derivanti da attività occasionale o da obblighi di fare, non fare e permettere*). Per chi compila il modello Redditi Pf 2020 l'importo percepito va indicato nel quadro RL (rigo RL16 - *Compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere*).

## **da Aran Segnalazioni**

### **PUBBLICATO IL RAPPORTO SEMESTRALE ARAN SULLE RETRIBUZIONI DEI PUBBLICI DIPENDENTI**

Allegati:  [Rapporto semestrale 2-2019.pdf](#)

Il nuovo numero del [Rapporto semestrale Aran](#) sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti presenta un'analisi degli ordinamenti professionali del personale del comparto Funzioni centrali, con particolare attenzione agli aspetti retributivi.

Nell'ottica della convergenza verso un unico modello ed al fine di contribuire ai lavori della Commissione paritetica Aran e Sindacati per la revisione degli ordinamenti professionali nelle Funzioni centrali, il rapporto si sofferma sulle analogie e sulle differenze oggi esistenti tra gli

ordinamenti professionali dei tre ex comparti dei ministeri, delle agenzie fiscali e degli enti pubblici non economici (da qualche anno confluiti nell'unico comparto delle Funzioni centrali). Con l'aiuto di grafici e tabelle, si offre una panoramica generale dei valori stipendiali e si evidenziano le possibilità di convergenza verso un modello comune.

Per quanto concerne gli incarichi di posizione organizzativa, il rapporto si sofferma sulle differenti soluzioni, adottate presso le Agenzie fiscali rispetto a Ministeri ed Enti pubblici e sul differente rilievo che questo istituto ha avuto nelle diverse amministrazioni. In generale, si sottolineano comunque le potenzialità degli incarichi di posizione organizzativa, come strumento di valorizzazione del personale e di riconoscimento delle responsabilità assunte.

Il Rapporto mostra anche alcune criticità nelle applicazioni degli attuali modelli. Ad esempio, l'elevato formalismo che caratterizza le selezioni per le progressioni economiche del personale.

Nella seconda parte si analizzano le prime risultanze di una indagine effettuata nell'ambito delle rilevazioni del conto annuale della Ragioneria generale dello Stato sulle professioni nella PA. In particolare, si dà evidenza, attraverso alcuni esempi tratti dall'analisi effettuata, al modo attraverso il quale i dipendenti percepiscono i compiti del proprio lavoro. In questo ambito, con l'ausilio di grafici a nuvola, sono presentate le parole che ricorrono maggiormente nella descrizione dei compiti del proprio lavoro per le professioni di "addetto alla gestione delle risorse umane" e di "specialista nella gestione delle risorse umane".

L'ultima sezione, come di consueto, è dedicata alle retribuzioni contrattuali mensili (cioè le componenti fisse della retribuzione, la cui dinamica risente in modo diretto degli incrementi definiti a livello di contratto nazionale) e pone a confronto i valori registrati nella pubblica amministrazione rispetto a quelli del settore privato, desunti dai dati ISTAT dei primi mesi del 2020.

## **BONUS 1.000 EURO PROFESSIONISTI**

Partiti i pagamenti del bonus 1.000 euro per i professionisti.

Ai pagamenti in automatico si affianca anche la procedura per l'invio della domanda da parte dei professionisti che non hanno beneficiato del reddito di ultima istanza per i mesi di marzo o aprile. La scadenza è fissata al 14 settembre 2020.

I requisiti restano quelli fissati dal decreto interministeriale del 29 maggio 2020, ovvero:

- aver percepito un reddito nel 2018 non superiore a 35.000 euro ed aver subito una limitazione dell'attività professionale per i provvedimenti restrittivi emanati per l'emergenza Covid-19;
- aver percepito nel 2018 un reddito professionale compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro ed aver cessato, ridotto o sospeso l'attività di lavoro autonomo a causa dell'emergenza Covid-19, con una riduzione di almeno il 33% del reddito nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019;
- per gli iscritti nel corso dell'anno 2019 ed entro il 23 febbraio 2020: aver conseguito un reddito professionale non superiore a 50.000 euro ed aver subito una limitazione dell'attività professionale per effetto dei provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'accesso al bonus di 1.000 euro è inoltre subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- non essere titolare di pensione diretta;
- non essere titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- non aver percepito o non percepire il reddito di cittadinanza, il REM, l'indennità di cassa integrazione o il bonus Covid INPS.

## **LEGGI IN**

**<https://www.informazionefiscale.it/bonus-1000-euro-professionisti-commercialisti-avvocati-pagamento-domanda>**

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO 730: CONSERVAZIONE**

**DOCUMENTI** da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

### **Domanda**

Ho trasmesso il mio modello 730 precompilato direttamente dal sito dell' Agenzia delle entrate. Fino a quando devo conservare i documenti relativi alle spese e ai redditi inseriti nella dichiarazione?

### **Risponde Paolo Calderone**

Il modello 730 e i documenti relativi, in originale, devono essere conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Entro questo termine, infatti, l' Agenzia delle entrate può richiederli. Pertanto, il modello 730/2020 e la relativa documentazione andrà conservata fino al 31 dicembre 2025. Nel caso in cui nella dichiarazione dei redditi siano presenti detrazioni o deduzioni ripartite in più rate, il termine decorre dall' anno in cui è stata presentata la dichiarazione in cui è esposta la rata.

## **AGEVOLAZIONI PRIMA CASA, TRASFERIMENTO NEI 18 MESI** da Italia

Oggi di mercoledì 19 agosto 2020 n.194 pag,30 a cura di Francesco Scaffidi Domianello e Giuseppe Calabretta

Il trasferimento della residenza dell' acquirente dell' immobile oggetto della compravendita in regime agevolato per usufruire delle agevolazioni previste per l' acquisto della prima casa deve avvenire entro il termine perentorio di 18 mesi, termine decorrente dalla data di acquisto dell' immobile. Inoltre il trasferimento della residenza deve avvenire nel comune in cui l' immobile acquistato si trova ubicato e non necessariamente proprio nell' immobile che è stato acquistato.

*Ctr Veneto - sentenza 194/4/2020 dep. 19.06.2020 per appello su sentenza Ctp di Padova*

### **LEGGI IN**

<https://www.italiaoggi.it/news/agevolazioni-prima-casa-trasferimento-nei-18-mesi-2470092>

**BONUS FACCIATE e RISPOSTE AGENZIA ENTRATE** da Italia Oggi di mercoledì 19 agosto 2020 n.194 pag,32 e giovedì 20 agosto 2020 n. 195 pag. 25 a cura di Giulia Provino

n. risposta 179 e 182 - Bonus facciate non cumulabile con le altre agevolazioni

n. risposta 185 - Le spese sostenute per i lavori di restauro della facciata esterna, dei balconi e per terrazzo a livello che fornisce l' affaccio o proiezione esterna all' edificio sono ammesse al bonus facciate

n. risposta 191 - Rientrano nel bonus facciate gli interventi di restauro dei balconi senza interventi sulle facciate ed anche le spese sostenute per le opere accessorie che servono per l' esecuzione dei lavori agevolabili, comprese quelle per la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza e la sostituzione dei pluviali

n. risposta 140 - L' autorizzazione per telefono basta per il bonus ristrutturazioni. Il conduttore può usufruire della detrazione anche qualora il consenso scritto all' esecuzione dell' intervento da parte del proprietario dell' immobile sia stato ottenuto dopo la esecuzione dei lavoro, purché sia formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi

n. risposta 142 - Le quote del bonus ristrutturazione sono trasferibili ai coeredi

**Risposta n. 179 del 11/06/2020**

[Detrazione delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di cui all'articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019, n.160. Soggetti e immobili interessati - pdf](#)

**Risposta n. 182 del 11/06/2020**

[Bonus facciate di cui all'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160- Interventi su edifici che si trovano in aree equipollenti alle zone territoriali A o B ai sensi del decreto ministeriale n.1444 del 1968. - Attestazione dell'equipollenza - pdf](#)

**Risposta n. 185 del 12/06/2020**

[Bonus facciate - lavori di restauro della facciata esterna e dei balconi -Articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - pdf](#)

**Risposta n. 191 del 23/06/2020**

[Bonus facciate - Spese sostenute per lavori di restauro dei balconi e per opere accessorie - Articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - pdf](#)

**Risposta n. 140 del 22/05/2020**

[Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio sostenute dal detentore dell'immobile - consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario - pdf](#)

**Risposta n. 142 del 22/05/2020**

[Detrazione delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del TUIR. Trasferimento della detrazione - pdf](#)

## **DECRETO AGOSTO, SOSPENSIONE DI CARTELLE FINO AL 15**

**OTTOBRE** in F/Informazione Fiscale a cura di Tommaso Gavi

Decreto Agosto, l'Ader pubblica le FAQ con la sospensione delle scadenze e dei pagamenti e delle cartelle: i versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento sono rinviati al 15 ottobre 2020.

### **LEGGI IN**

<https://www.informazionefiscale.it/decreto-agosto-FAQ-Ader-sospensione-cartelle>

**ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE FAQ Fino al 15 ottobre sospesi pagamenti e cartelle (documento 198)**

## **LEGGE 104: OK ALL'ASSISTENZA A DISTANZA** - Annamaria Villafrate

StudioCataldi

<https://www.studiocataldi.it/articoli/39464-legge-104-ok-all-assistenza-a-distanza.asp>

Non costituisce abuso del permesso della 104 per assistere il familiare disabile, trascorrere con l'invalido 20 minuti e poi andare a casa propria, restando a disposizione dello stesso, in attesa di una sua chiamata: la dipendente non ha profittato del permesso contemplato dall'art. 33 della 104/1991 per assistere il fratello disabile. Il nesso tra assenza dal lavoro e assistenza è stato accertato, stante la

decorrenza oraria del permesso e considerato che la fruizione dei permessi era prevista a giorni e non a ore.

Per la giurisprudenza costituiscono abuso dei suddetti permessi, condotte ben più gravi, come recarsi in vacanza o attendere ad attività di interesse personale o similari. Condotte che denotano in sostanza in modo più marcato una violazione del principio di buona fede nei rapporti con il datore e abuso del diritto.

*"l'assistenza che legittima il beneficio in favore del lavoratore, pur non potendo intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, deve comunque garantire al familiare disabile in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992 un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale ... solo ove venga a mancare del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile, si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro che dell'ente assicurativo che genera la responsabilità del dipendente."*

**ALLEGATI A PARTE - CORTE CASS. sez.Lavoro Sentenza n.16930 del 23.01.2020  
dep. 12 agosto 2020 (documento 199)**

**FNOMCEO: CRITICITÀ DEL “DECRETO SEMPLIFICAZIONI”** da NewsLetter OMCeOMI n.50 - 6 agosto 2020

Dalla FNOMCeO una [segnalazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri](#) riguardo le criticità insite nell'articolo 37, co. 1, lettera e), del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76: tale articolo, nel ribadire l'obbligo per i professionisti del possesso del domicilio digitale, ha previsto automatismi nella valutazione della gravità dell'inadempimento e nella determinazione dell'entità della sanzione che gli Ordini sono chiamati ad irrogare.

Tale automatismo rischia di ledere due principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale: l'autonomia degli Ordini, recentemente ribadita dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.259/2019, e la gradualità della sanzione disciplinare che non può essere irrogata in via automatica prescindendo dalla valutazione del comportamento del soggetto interessato.

**Inoltre viene sottolineato che la stragrande maggioranza dei professionisti non possessori di indirizzo digitale è costituita da cittadini in avanzata età** e che i termini previsti nella citata normativa per adempiere all'obbligo di cui trattasi coincidono con il periodo in cui verranno convocate le assemblee elettorali per il rinnovo degli organi di governo degli Ordini territoriali.

**INPS - PENSIONI: ANTICIPO PAGAMENTO MENSILITÀ DI SETTEMBRE** da DplMo - fonte: Inps

Al fine di consentire a tutti i beneficiari dei pagamenti di recarsi presso gli uffici postali in sicurezza e nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, è stata **estesa anche al mese di settembre l'anticipazione del pagamento delle pensioni.**

Di seguito il calendario, suddiviso in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione:

- **A-B** mercoledì 26 agosto;
- **C-D** giovedì 27 agosto;
- **E-K** venerdì 28 agosto;



- **L-O** sabato 29 agosto;
- **P-R** lunedì 31 agosto;
- **S-Z** martedì 1° settembre.

**RESPONSABILITÀ MEDICA D'EQUIPE: L'AFFIDAMENTO** - Valeria Zeppilli  
StudioCataldi

<https://www.studiocataldi.it/articoli/39482-responsabilita-medica-d-equipe-l-affidamento.asp>

Ciascun componente dell'equipe medica deve vigilare sull'attività altrui, ma non è tenuto a raccomandare costantemente il rispetto delle regole cautelari.

Nel corso di un intervento chirurgico in equipe, i sanitari non possono limitarsi a svolgere le funzioni specifiche che sono loro affidate: su ciascuno grava altresì l'obbligo di controllare che anche gli altri stiano eseguendo le attività di propria competenza in maniera corretta. Se, poi, nel corso di tale attività di "vigilanza" vengono rilevati errori evidenti e non settoriali e questi possono essere emendati con l'ausilio delle conoscenze scientifiche comuni del professionista medio, agli stessi è necessario porre rimedio.

Tuttavia non è possibile "trasformare l'onere di vigilanza in un obbligo generalizzato di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari e di invasione negli spazi di competenza altrui".

*Corte d'Appello di Milano - sentenza numero 1877 del 15.07.2020*

**ALLEGATI A PARTE - Corte Appello Milano Sent. n.1877 del 15.07.2020  
(documento 200)**